

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11395 del 12/08/2026

Proposta n. 30877 del 07/08/2026

Oggetto:

Revisione del quadro prescrittivo del Provvedimento di V.I.A. Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025 espressa ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Coltivazione in ampliamento di attività estrattiva in località I Pannicari - Colle Orsini, nel Comune di Riofreddo (RM). Rinnovo in ampliamento per giacimento residuo della Autorizzazione Det. 12 dicembre 2017, n. G17203 cava di calcare sita in località Colle Orsini", nel Comune di Riofreddo (RM) Proponente: Società SO.GE.MA. srl Registro elenco progetti n. 086/2024

OGGETTO: Revisione del quadro prescrittivo del Provvedimento di V.I.A. Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025 espressa ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di *"Coltivazione in ampliamento di attività estrattiva in località I Pannicari – Colle Orsini, nel Comune di Riofreddo (RM). Rinnovo in ampliamento per giacimento residuo della Autorizzazione Det. 12 dicembre 2017, n. G17203 cava di calcare sita in località Colle Orsini"*, nel Comune di Riofreddo (RM)
Proponente: Società SO.GE.MA. srl
Registro elenco progetti n. 086/2024

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE
ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI**

su proposta del Dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: *"Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie"* è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa Direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09895 del 16 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti", all'Arch. Maria Giovanna Di Leginio, a decorrere dal 16 luglio 2026;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA l’istanza acquisita con prot.n. 1174274 del 26/09/2024, con la quale la proponente Società SO.GE.MA. srl ha depositato all’Area V.I.A. il progetto di “*Coltivazione in ampliamento di attività estrattiva in località I Pannicari – Colle Orsini, nel Comune di Riofreddo (RM). Rinnovo in ampliamento per giacimento residuo della Autorizzazione Det. 12 dicembre 2017, n. G17203 cava di calcare sita in località Colle Orsini*”, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:

- con Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025 è stata espressa Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- con Determinazione dirigenziale prot.n. 19322 del 27/01/2026 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale
- con Determinazione regionale n. G03440 del 16/03/2026 è stato espresso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

VISTA la nota del 16/07/2026, acquisita con prot.n. 753563 del 17/07/2026, con la quale la Società proponente SO.GE.MA. srl ha richiesto all’Area Valutazione di Impatto Ambientale un chiarimento e/o coordinamento formale tra le prescrizioni contenute nel Provvedimento di V.I.A. e quelle contenute nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio del 17/10/2025 e nell’Autorizzazione Unica Ambientale prot.n. 19322 del 27/01/2026;

PRESO ATTO che l’Area V.I.A. ha verificato un non completo allineamento tra le prescrizioni relative al monitoraggio ambientale contenute nel provvedimento di cui alla Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025 e quelle contenute nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio del 17/10/2025;

RILEVATO in particolare che le prescrizioni sul monitoraggio ambientale indicate nel parere ARPA Lazio emesso nell’ambito del procedimento di V.I.A., risultano maggiormente tutelanti per l’ambiente e la salute;

VERIFICATO che quanto segnalato dalla società proponente SO.GE.MA. srl, è finalizzato ad avere un quadro chiaro e coerente delle prescrizioni complessive emerse nel procedimento PAUR e non ad ottenere un differente e complessivamente più favorevole quadro prescrittivo per la realizzazione e l’esercizio dell’attività autorizzata;

RITENUTO quindi necessario, a seguito di un riesame complessivo della documentazione agli atti da parte dell’Area V.I.A., procedere con una revisione del quadro prescrittivo contenuto nel Provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di procedere con la revisione del quadro prescrittivo contenuto nel Provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025;

di stabilire che la presente determinazione integra il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), espresso con Determinazione regionale n. G03440 del 16/03/2026;

di sostituire integralmente il quadro prescrittivo contenuto nel Provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione regionale n. G16680 del 09/12/2025, con il seguente:

1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, con le seguenti specifiche;

Territorio e Suolo

2. in generale, nell'area di intervento, sia in fase di cantiere che a recupero ultimato, siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento;
3. l'attività estrattiva dovrà procedere secondo i lotti funzionali previsti nel progetto, a partire dal settore più elevato del cantiere estrattivo, attuando altresì il contestuale recupero ambientale dei fronti di scavo con il progredire verso il basso della coltivazione;
4. durante tutta la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla necessità o meno di realizzare opportune opere di regimazione nell'area del cantiere estrattivo, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione sulle superfici prive di vegetazione e/o di instabilità dei fronti di scavo;
5. durante la fase di cantiere, a prescindere dalle verifiche di progetto e dai dati acquisiti dai rilievi effettuati, sarà cura del Direttore dei Lavori accertare la stabilità dei fronti di coltivazione, oltre a quelle degli eventuali cumuli degli sterili, in base alle caratteristiche geomeccaniche e strutturali dei fronti aperti;
6. nel caso in cui l'attività estrattiva dovesse intercettare discontinuità dell'ammasso roccioso non rilevate in precedenza o zone ad elevata fratturazione dello stesso, al fine di garantire condizioni di stabilità durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti quali ad esempio una modifica della geometria dei fronti di coltivazione;
7. come previsto nel progetto esaminato, per il riassetto morfologico non dovrà essere utilizzato materiale proveniente dall'esterno del sito estrattivo;
8. la gestione del terreno vegetale (scavo, movimentazione, stoccaggio e riutilizzo), dovrà essere condotta in modo da evitare fenomeni di inquinamento dello stesso e in modo da non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e di fertilità;
9. l'assetto morfologico finale a recupero ultimato dovrà essere tale da garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, in modo da evitare fenomeni di erosione e quindi garantire condizioni di stabilità a lungo termine;
10. rispetto a quanto previsto nel progetto di recupero ambientale, così come rappresentato nella specifica tavola di progetto, la vegetazione ripariale dovrà essere realizzata per tutte e due gli impluvi formatisi a seguito del riassetto morfologico finale e per l'impluvio principale dovranno essere estesi verso valle fino al limite dell'area di intervento;
11. i limi provenienti dall'impianto di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere estrattivo (codice CER 19.08.14), dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti presso impianti autorizzati;

12. il materiale fine proveniente dall'impianto di disidratazione fanghi, indicato in circa 100 mc/giorno ed utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà essere gestito come previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008;

Acqua

13. nel caso di una eventuale interferenza con una falda idrica sospesa, i lavori di coltivazione dovranno essere interrotti e ne dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità competente per le opportune valutazioni;
14. nel caso venissero realizzate eventuali opere di regimazione delle acque superficiali, queste dovranno essere dimensionate sulla base di uno specifico studio idraulico, e dovranno essere mantenute in perfetta efficienza durante tutta la fase di cantiere, fino a fine coltivazione;
15. il riassetto morfologico finale e gli interventi vegetazionali previsti dovranno essere tali da garantire il normale deflusso delle acque superficiali, evitando il trasporto di sedimenti verso il sottostante Fosso Bagnatore, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e la compromissione degli obiettivi di qualità del corso d'acqua;
16. tenuto conto che l'attività estrattiva in progetto ed il conseguente riassetto morfologico previsto porterà alla formazione di un nuovo bacino idrografico che confluirà a valle nel Fosso Bagnatore in corrispondenza dell'ingresso al sito di cava, al fine di garantire condizioni di sicurezza a breve e lungo termine, dovrà essere effettuata una verifica idraulica del nuovo impluvio;
17. come previsto nel progetto la manutenzione ed il rifornimento dei mezzi di lavoro dovrà essere effettuata presso idonee strutture, al fine di evitare la presenza di eventuali inquinanti che potrebbero compromettere gli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee;
18. al fine di evitare qualsiasi immissione di inquinanti nella falda idrica, dovrà essere prevista un'area di estensione adeguata intorno ai quattro pozzi presenti nel piazzale di base, interdetta al passaggio di qualsiasi mezzo di cantiere;
19. oltre ai sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque già utilizzate nell'attività estrattiva in corso, al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua necessario all'abbattimento delle polveri durante tutta la fase di cantiere, questo dovrà essere effettuato con il sistema di nebulizzazione;

Paesaggio e Vegetazione

20. gli interventi vegetazionali per il recupero ambientale dell'area di intervento dovranno essere realizzati secondo le modalità previste nel progetto, compresa l'attuazione del programma di manutenzione, tale da consentire il recupero naturalistico dell'area di intervento a fine coltivazione;
21. riguardo l'eliminazione dei lembi di vegetazione boschiva attualmente presenti all'interno del cantiere estrattivo, nel caso in cui la Società proponente dovesse procedere mediante un progetto di rimboschimento compensativo, questo dovrà acquisire il preventivo parere della competente Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione;
22. la vegetazione ripariale dovrà essere realizzata per tutte e due gli impluvi formati a seguito del riassetto morfologico finale e per l'impluvio principale dovranno essere estesi verso valle fino al limite dell'area di intervento;
23. qualsiasi introduzione di specie vegetali nell'area di intervento dovrà prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone certificate, evitando sesti di impianto regolari, in modo da ottenere un intervento il più possibile di tipo naturalistico e comunque si dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta Vincolo Idrogeologico prot.n. 937197 del 24/09/2025;
24. come già attualmente effettuato in cantiere, al margine esterno dei piazzali di lavorazione dovrà sempre essere realizzata una quinta con il pezzame calcareo, al fine di limitare il più possibile l'impatto paesaggistico verso valle del fronte di coltivazione e dei mezzi di lavorazione;
25. al termine dell'attività di coltivazione, al fine di consentire il reinserimento del sito nel contesto territoriale, è fatto obbligo rimuovere tutte le strutture a servizio dell'attività stessa, ad

eccezione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali che si dovessero rendere necessarie;

Atmosfera

26. in generale, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.66 del 10/12/2009, nonché i controlli e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate;
27. al fine di mitigare ulteriormente gli impatti dovuti alla diffusione delle polveri sul ricettore individuato come "isola ecologica", come previsto nel progetto dovrà essere realizzata una fascia vegetazionale arborea/arbustiva di adeguata lunghezza ed altezza;
28. per la mitigazione delle emissioni convogliate e diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, durante tutta la fase di cantiere (estrazione e recupero), dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale prot.n. 19322 del 27/01/2026 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale;
29. in particolare, per quanto riguarda le emissioni convogliate il riferimento rispetto ai punti di emissione nonché ai limiti emissivi, è quello indicato nella Determinazione dirigenziale prot.n. 19322 del 27/01/2026 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale (n. 8 punti di emissione autorizzati);
30. la produzione delle polveri dovrà essere limitata in modo da non interferire con gli elementi antropici presenti nelle aree circostanti la cava, con particolare riferimento alla sottostante S.R. "Tiburtina-Valeria";
31. al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, per tutta la fase di cantiere dovrà essere utilizzato il sistema fornello-galleria esistente, limitando il trasporto di materiale tramite dumper esclusivamente dal fronte di scavo all'imbocco del fornello;
32. considerate le quote elevate di coltivazione rispetto alla piana sottostante, al fine di contenere il più possibile la diffusione delle polveri in occasione delle volate, dovrà essere valutata la necessità di utilizzare sistemi di abbattimento mobili quali ad esempio i cannoni nebulizzatori;
33. dovranno altresì essere adottate tutte le misure previste nel progetto e comunque attuate le seguenti misure generali:
 - periodiche bagnature/umidificazioni delle piste interne all'area di cava e dei cumuli di materiale inerte attraverso impianti di nebulizzazione fissi e mobili, con aumento della frequenza durante i periodi più siccitosi;
 - prima di ogni volata si dovrà provvedere ad umidificare abbondantemente tutto il fronte di scavo interessato e comunque la volata dovrà essere brillata in assenza di vento o con vento in direzione contraria rispetto ai ricettori presenti;
 - bagnature/umidificazione periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale o copertura mediante semina di essenze erbacee, al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
 - utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali;
 - velocità ridotta al di sotto dei 20 Km/h per i mezzi di trasporto all'interno dell'area di cantiere;
 - periodica manutenzione degli automezzi;
 - lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere nell'esistente impianto di lavaggio MobyDick;
34. per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi;
- uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente;

Rumore

35. per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di scavo, movimentazione e trasporto, dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97;
36. al fine di limitare l'impatto acustico dovranno essere utilizzate unità operative di recente tecnologia, rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione;
37. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico;
38. la velocità dei mezzi di trasporto all'interno dell'area di cantiere dovrà essere limitata a 20 Km/h;

Traffico

39. al fine di limitare gli impatti dovuti al passaggio dei mezzi pesanti all'interno del centro urbano di Arsoli, si dovrà favorire il più possibile l'utilizzo del più vicino casello autostradale "Carsoli-Oricola";

Monitoraggio ambientale

40. oltre a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale predisposto dal proponente, si dovrà fare riferimento anche alle indicazioni contenute nella Relazione Tecnica prot.n. 73445 del 17/10/2025 di ARPA Lazio, nonché a quelle contenute nella Determinazione dirigenziale prot.n. 19322 del 27/01/2026 di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale, con le seguenti specifiche:
 - il monitoraggio piezometrico attivato dalla Società proponente ai sensi della D.G.R. n. 222/05 nei piezometri 2 e 3, dovrà essere integrato da un monitoraggio chimico-fisico delle acque sotterranee, effettuato con riferimento alla Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - tenuto conto che dalle valutazioni effettuate nell'ambito della Relazione Geologica è risultato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Alto", la frequenza del monitoraggio chimico-fisico delle acque sotterranee dovrà essere almeno semestrale per tutta la durata del cantiere;
 - per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni in atmosfera (polveri), per il primo anno si dovrà procedere con le 4 campagne trimestrali di durata bisettimanale descritte nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio. Nel caso in cui a seguito di tali campagne di misura venisse confermato il rispetto dei limiti di legge, per gli anni successivi e fino a recupero avvenuto, in assenza di modifiche al piano di coltivazione e recupero ambientale, il monitoraggio potrà avere una cadenza annuale con una sola campagna di misure bisettimanale da effettuare nel periodo estivo più critico;
 - nel caso in cui da tale campagna di misure estiva dovessero emergere superamenti dei limiti di legge, si dovrà di nuovo procedere con le 4 campagne trimestrali di durata bisettimanale descritte nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio, proseguendo con lo stesso schema operativo;
 - per quanto riguarda il monitoraggio del rumore, per il primo anno si dovrà procedere con le due campagne di rilevamenti fonometrici semestrali descritti nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio. Nel caso in cui, a seguito di tali campagne di misura venisse confermato il rispetto

dei limiti di legge, per gli anni successivi e fino a recupero avvenuto, in assenza di modifiche al piano di coltivazione e recupero ambientale, il monitoraggio potrà avere una cadenza almeno annuale;

- nel caso in cui da tale campagna di misure annuale dovessero emergere superamenti dei limiti di legge, si dovrà di nuovo procedere con le campagne di misura semestrale descritte nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio, proseguendo con lo stesso schema operativo;
- per quanto riguarda il monitoraggio delle vibrazioni, per il primo anno si dovrà procedere con le modalità operative descritte nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio (almeno semestrale ai sensi della norma UNI 9916 e almeno annuale ai sensi della norma UNI 9614:2017 presso i recettori sensibili più prossimi). Nel caso in cui, a seguito di tali campagne di misura venisse confermato il rispetto dei limiti previsti dalle norme, per gli anni successivi e fino a recupero avvenuto, in assenza di modifiche al piano di coltivazione e recupero ambientale, il monitoraggio potrà avere una cadenza almeno annuale;
- nel caso in cui da tale campagna di misure annuale dovessero emergere superamenti dei limiti previsti dalle norme, si dovrà di nuovo procedere con le modalità operative descritte nella Relazione Tecnica di ARPA Lazio, proseguendo con lo stesso schema operativo;
- il monitoraggio della vegetazione dovrà essere effettuato con una cadenza almeno semestrale e per almeno tre anni dal recupero ultimato;
- per le emissioni di rumore, polveri e vibrazioni derivanti dall'attività dei mezzi di scavo, trasporto e lavorazione, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa dovranno essere adottate idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni;
- al fine di verificare la compatibilità ambientale dei fanghi ottenuti dalla filtropressa, utilizzati per il recupero ambientale del sito estrattivo, questi dovranno essere sottoposti alle previste analisi chimico fisiche con una cadenza almeno annuale;
- i risultati dei monitoraggi dovranno essere conservati presso gli uffici della cava per tutta la durata dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, a disposizione degli organi di controllo competenti e trasmessi a questa Autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Prescrizioni generali di prevenzione inquinamento

41. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:

- le eventuali acque di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dovranno essere raccolte e smaltite esternamente in impianti autorizzati;
- adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);
- stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti; i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie;
- gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;
- adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;
- adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea

segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;

- gestiti nel rispetto delle norme vigenti gli eventuali rifiuti prodotti, anche a seguito di eventuali attività di manutenzione, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER, in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

42. come descritto nel progetto, le operazioni di rifornimento dovranno essere svolte esclusivamente nelle aree dedicate, dove dovranno essere previsti tutti i sistemi e adottate tutte le procedure necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di sversamento al suolo dei carburanti;

43. le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno essere smaltite ai sensi della normativa vigente;

Sicurezza

44. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, contenute nel D.Lgs. 624/96, nel D.Lgs. 81/2008 e nel DPR 128/59;

45. al fine di garantire condizioni di sicurezza del traffico stradale, dovrà essere predisposta una cartellonistica sulla S.R. "Tiburtina – Valeria", in corrispondenza dell'accesso alla cava, con indicazione dei mezzi di cantiere in uscita visibili da ambedue le direzioni;

la presente determinazione verrà pubblicata sul BURL, nonché nel portale istituzionale della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.Lgs. n. 82/2005);

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)